

FONDO PENSIONE DIRIGENTI DEL GRUPPO ENEL  
(FONDENEL)

**DOCUMENTO SUL SISTEMA DI GOVERNO**  
(ai sensi del Decreto Legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252)

*Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2021 (versione 1/2021)*

Cronologia delle modifiche

<i>Versione</i>	<i>Modifiche</i>	<i>Data approvazione</i>
2/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nuovo organigramma;</li><li>- Comitato per il Piano di Continuità Operativa;</li><li>- Integrazione compiti DG</li></ul>	CDA 21 giugno 2021

1. INTRODUZIONE .....	3
2. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO .....	4
ORGANIGRAMMA .....	4
ORGANI SOCIALI .....	5
DIRETTORE GENERALE .....	8
AREE OPERATIVE A RIPORTO DEL DIRETTORE GENERALE .....	9
FUNZIONI FONDAMENTALI.....	10
ALTRE FUNZIONI A RIPORTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	11
COMITATI.....	12
SOGGETTI ESTERNI CHE RIENTRANO NELLA GESTIONE DEL FONDO .....	12
SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO .....	12
3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO .....	13
4. SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI.....	14
5. POLITICA DI REMUNERAZIONE .....	17

## 1. INTRODUZIONE

Fondenel – Fondo Pensione Dirigenti del Gruppo Enel (di seguito “**Fondenel**” o “**Fondo**”) – è una forma di previdenza complementare per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, disciplinato dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 ed istituito in attuazione dell’accordo sindacale nazionale del 23 gennaio 1998 stipulato tra ENEL/FNDAI e CISE/FNDAI, CESI/FNDAI e ISMES/FNDAI.

Fondenel è un fondo pensione “preesistente”, costituito in forma di associazione riconosciuta ed iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche, a seguito del riconoscimento della personalità giuridica con Decreto del Ministro del Lavoro del 22 maggio 2000. È iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), Prima Sezione Speciale - Fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica, - al numero 1622.

Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine, esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli iscritti e all’erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro. Il Fondo, il cui funzionamento è regolato da un apposito Statuto, opera in regime di contribuzione definita, pertanto l’entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio di capitalizzazione.


Ai sensi dell’art. 4-*bis* del D. Lgs. 252/2005 (di seguito “**Decreto**”), tenendo altresì conto della Deliberazione COVIP del 29 luglio 2020 recante le “*Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341*” (di seguito “**Deliberazione COVIP**”), il Fondo deve dotarsi di un sistema di governo efficace, in grado di garantire una sana e prudente gestione, in considerazione delle dimensioni, della natura e della complessità dell’attività svolta. Tale sistema deve caratterizzarsi da una struttura organizzativa adeguata e trasparente, con una chiara attribuzione dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno dei soggetti che contribuisce al funzionamento del Fondo e che assicuri un’efficiente trasmissione delle informazioni tra gli stessi. Inoltre, il sistema di governo deve essere disegnato in modo tale da rispondere alla prioritaria esigenza, attuale e prospettica, di tutela degli aderenti e dei beneficiari e da garantire l’efficienza e l’efficacia dei processi interni e di quelli esternalizzati, l’idonea individuazione e gestione dei rischi, nonché l’attendibilità e l’integrità dei dati e delle informazioni, anche contabili, inerenti ai profili gestionali e lo svolgimento delle attività gestionali nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione.

In tale contesto, il presente documento illustra il sistema di governo del Fondo fornendo una sintesi della struttura organizzativa e del sistema di controllo interno, nonché le informazioni chiave in merito alle regole e ai principi adottati dal Fondo in materia di gestione dei rischi e di remunerazione del personale e degli organi sociali.

## 2. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

### ORGANIGRAMMA

Si riporta di seguito l'Organigramma del Fondo.



## ORGANI SOCIALI

Gli Organi Sociali a cui è affidato il funzionamento del Fondo, e le rispettive attribuzioni, sono illustrati nella sezione dedicata all'organizzazione (Parte IV – Profili organizzativi) dello Statuto del Fondo, a cui si rimanda per i dettagli, e sono di seguito individuati:

- l'Assemblea dei Delegati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.

L'**Assemblea dei Delegati** è composta da trenta componenti, dei quali quindici in rappresentanza dei Dirigenti e quindici in rappresentanza delle Società associate, eletti tra gli associati sulla base del Regolamento elettorale, che costituisce parte integrante dello Statuto.

Le attribuzioni dell'Assemblea dei Delegati sono definite all'art. 16 dello Statuto del Fondo. In particolare, ai fini del presente documento, si riportano di seguito le attività di cui si occupa l'Assemblea dei Delegati.

L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria:

- a) elegge il proprio Presidente;
- b) approva il bilancio consuntivo annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nonché il bilancio preventivo relativo alla gestione amministrativa del Fondo;
- c) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione (compresi eventuali componenti supplenti) e revoca i componenti stessi in qualunque momento;
- d) elegge i componenti del Collegio dei Sindaci;
- e) provvede, immediatamente dopo l'elezione di cui alle precedenti lettere c) e d), a fissare la data di prima convocazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, stabilendo altresì i relativi ordini del giorno delle rispettive riunioni;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi di amministrazione e controllo, promuovendo l'azione sociale di responsabilità ai sensi degli articoli 2393 e 2407 del Codice civile;
- g) determina il compenso degli Amministratori e dei componenti il Collegio dei Sindaci;
- h) delibera sugli indirizzi generali della gestione di Fondenel e sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;
- i) delibera, su proposta motivata dell'organo di controllo, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale iscritta ad un apposito registro, a cui affidare la revisione legale dei conti di Fondenel, e determina il corrispettivo per lo svolgimento di tali attività e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico;
- l) revoca, per giusta causa, l'incarico di revisione legale dei conti, sentito il Collegio dei Sindaci, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale;
- m) delibera sull'esclusione degli associati.

L'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni e/o integrazioni dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- b) sulla proroga della durata o sullo scioglimento di Fondenel, proposto dal Consiglio di amministrazione, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- c) su ogni altro argomento di carattere straordinario.

Il **Consiglio di Amministrazione** è composto da sei componenti, per metà eletti dall'Assemblea dei Delegati in rappresentanza dei Dirigenti e per metà eletti in rappresentanza delle Società associate.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di situazioni impeditive, cause di ineleggibilità o incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente (Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 giugno 2020, n. 108).

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 5, comma 7-bis del Decreto, il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme europee direttamente applicabili.

Le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione sono elencate nell'art. 20 dello Statuto del Fondo. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dallo Statuto ed ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea dei Delegati;
- b) elegge il Presidente scegliendolo, alternativamente, per un mandato tra i consiglieri eletti dai Delegati in rappresentanza delle Società associate e, per quello successivo, tra i consiglieri eletti dai delegati in rappresentanza dei Dirigenti associati; elegge altresì contestualmente il Vice Presidente scegliendolo ogni volta tra i membri nominati dalla categoria di associati che non ha espresso il Presidente; nomina il Segretario del Consiglio di amministrazione;
- c) delibera il conferimento del potere di rappresentare il Fondo per singoli atti o categorie di atti, individuandone i limiti da inserire nella corrispondente procura;
- d) fissa gli indirizzi organizzativi e gestionali del Fondo, nominando ed eventualmente revocando il Direttore Generale del Fondo;
- e) stabilisce i criteri di scelta degli investimenti e di ripartizione del rischio nella gestione delle risorse del Fondo, e le relative politiche di investimento in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 dello Statuto e controlla l'operato di tutti i soggetti con i quali sono stipulate le convenzioni, nonché definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- f) sceglie i soggetti gestori delle risorse e la banca depositaria nei modi stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 27 e 28 dello Statuto, l'impresa di assicurazione per l'erogazione delle rendite di cui all'articolo 11 dello Statuto, e l'eventuale gestore amministrativo, con le modalità stabilite dall'articolo 30, comma 2, dello Statuto, nonché approva le convenzioni con detti soggetti;
- g) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Delegati;
- h) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo annuale;
- i) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio preventivo relativo alle spese di amministrazione del Fondo;

- j) convoca l'Assemblea dei Delegati almeno una volta all'anno;
- l) avvia le procedure per l'elezione dei componenti l'Assemblea dei Delegati, secondo quanto previsto dal regolamento elettorale;
- m) approva le modifiche della normativa statutaria, per adeguarla a nuove previsioni di legge, di fonti secondarie, di sopravvenute istruzioni della Commissione di Vigilanza o della Fonte Istitutiva, provvedendo a comunicare, per la relativa approvazione, alla Commissione di Vigilanza tutte le variazioni dello Statuto e portandole a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile;
- n) assicura gli adempimenti di carattere contabile e di rendicontazione come previsti dalla normativa vigente;
- o) adotta misure di trasparenza nel rapporto con gli associati, nonché adeguati strumenti per l'informazione periodica degli stessi circa l'andamento amministrativo e finanziario ritenuti opportuni e comunque in conformità dei criteri elaborati dalla Commissione di Vigilanza;
- p) adotta le necessarie decisioni in materia di spese previste dall'articolo 7, comma 3, e dall'articolo 12, comma 3, dello Statuto;
- q) fornisce istruzioni specifiche al Presidente, ad altro Consigliere o ad altro soggetto all'uopo delegato per l'esercizio dei diritti di voto inerenti i valori mobiliari di proprietà del Fondo;
- r) delibera le misure da adottare nei confronti delle Società e dei Dirigenti associati nel caso di mancato versamento dei contributi, così come previsto dall'articolo 8, comma 9, dello Statuto;
- s) riferisce alla COVIP, in caso di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- t) predispose il documento sulle anticipazioni di cui all'articolo 13, comma 2, dello Statuto;
- u) decide in ordine a tutte le problematiche connesse con la partecipazione al Fondo, nonché su eventuali ricorsi degli associati.

**Il Presidente ed il Vice Presidente** del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera a), dello Statuto del Fondo.

Le attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente sono elencate nell'articolo 22 dello Statuto.

In particolare, il Presidente:

- a. ha la rappresentanza legale del Fondo in giudizio e nei confronti dei terzi; su delibera conforme del Consiglio di Amministrazione, può conferire ad altri il potere di rappresentare il Fondo per singoli atti o categorie di atti, individuandone i limiti nella procura conferita;
- b. sovrintende al funzionamento del Fondo;
- c. convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
- d. provvede all'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei Delegati;
- e. comunica alla Commissione di Vigilanza ogni variazione o innovazione della Fonte istitutiva;
- f. svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione stesso.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

Il **Collegio dei Sindaci** è composto da quattro componenti effettivi e due supplenti nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica dall'Assemblea dei Delegati in rappresentanza dei Dirigenti e metà in rappresentanza delle Società associate.

In particolare, il Collegio dei Sindaci:

- a. controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento;
- b. indice le elezioni dei componenti l'Assemblea dei Delegati qualora il Consiglio di amministrazione del Fondo non vi provveda entro il 33^ mese di permanenza in carica;
- c. sottopone all'Assemblea dei Delegati la proposta, motivata, per il conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritta ad un apposito registro di cui al Decreto legislativo n. 39/2010;
- d. ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- e. ha l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'articolo 2404 Codice civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio;
- f. viene informato periodicamente e valuta i risultati del lavoro della Funzione di Internal Audit, esaminando le periodiche relazioni ed ogni altra comunicazione prodotte dalla stessa;
- g. viene informato periodicamente ed esamina altresì le relazioni periodiche di conformità trasmesse dall'area Normativa e Compliance;
- h. viene specificamente sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili della funzione di Internal Audit e dell'area Normativa e Compliance;
- i. conserva un'adeguata evidenza delle osservazioni e delle proposte formulate e della successiva attività di verifica dell'attuazione delle eventuali misure correttive proposte.

#### DIRETTORE GENERALE

Il **Direttore Generale** del Fondo deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di situazioni impeditive o cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente (Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 giugno 2020, n. 108).

Ha il ruolo direttivo della struttura operativa del Fondo e svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente riferendo direttamente al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Direttore Generale del Fondo:

- a. ha il compito di attuare le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;



- b. assicura la corretta, efficace ed efficiente gestione del Fondo attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro, l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, il controllo sulle prestazioni fornite dai fornitori;
- c. fornisce supporto al Consiglio di Amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, verificandone la coerenza con gli indirizzi strategici del Fondo e la compatibilità rispetto al quadro normativo di riferimento;
- d. verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni dello Statuto;
- e. cura la trattazione dei reclami da parte degli associati;
- f. vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;
- g. invia alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo ed ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- h. vigila sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;
- i. ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- j. è responsabile del Piano di Continuità Operativa.

#### AREE OPERATIVE A RIPORTO DEL DIRETTORE GENERALE

Nell'ambito dell'assetto organizzativo del Fondo sono altresì presenti, a riporto diretto del Direttore Generale, le seguenti aree operative: Finanza, Amministrazione, Prestazioni, Normativa e Compliance.

Si riportano sinteticamente di seguito le attività svolte dalle singole aree:

- a) **Area Finanza:** l'area ha il compito di supportare il Consiglio di Amministrazione nell'impostazione della politica di investimento, nella selezione dei gestori, nella verifica della gestione finanziaria, nel controllo dell'attuazione delle strategie e valutazione dell'operato dei gestori, nonché nel predisporre e mantenere aggiornato il documento sulla politica di investimento. Nello svolgimento di tali compiti l'area gestisce i rapporti con l'advisor, la banca depositaria, la compagnia di assicurazione, i gestori e l'Autorità di Vigilanza. In tale contesto, l'area Finanza ha il compito di identificare, valutare e prevenire, in via continuativa, i rischi finanziari anche attraverso attività di supporto e consulenza agli organi sociali e alle altre strutture del Fondo, avvalendosi, laddove necessario, della collaborazione dell'Advisor. A tal fine, l'area Finanza si coordina con la Funzione di Risk Management soprattutto riguardo alle sue specifiche attività di controllo di secondo livello e fornisce tutto il supporto e l'informativa necessaria.
- b) **Area Amministrazione:** l'area assicura, in stretto contatto con il service amministrativo, la corretta tenuta della contabilità generale, la gestione del personale e la redazione del Bilancio di esercizio; predispone il Budget di Fondenel e gestisce i rapporti con consulenti e fornitori, con gli istituti di credito e con la società di revisione contabile. In tale contesto, l'area ha il compito di identificare, valutare e prevenire, in via continuativa, i rischi connessi all'attività operativa del Fondo, nell'ambito della gestione previdenziale, contabilità e fiscalità e segreteria generale, anche attraverso attività di supporto e consulenza agli organi sociali, al Direttore Generale e alle altre strutture del Fondo, avvalendosi principalmente, laddove necessario, della collaborazione del service amministrativo. A

tal fine, l'area Amministrazione si coordina con la Funzione di Risk Management con riferimento alle sue specifiche attività operative e di controllo, fornendo tutto il supporto e l'informativa necessaria.

- c) **Area Prestazioni:** l'area gestisce le pratiche delle posizioni attive e l'erogazione delle prestazioni, intrattiene rapporti continuativi con il gestore amministrativo per lo scambio di informazioni e con la compagnia di assicurazione all'atto di trasferirle le posizioni per la costituzione in rendita con apertura di polizze nominative. Si interfaccia, all'occorrenza, con la banca depositaria ed ordinariamente con gli associati dirigenti, i familiari fiscalmente a carico, le altre forme pensionistiche complementari (per la gestione dei trasferimenti delle posizioni), le aziende e gli studi di consulenza. In tale contesto, l'area Prestazioni ha il compito di identificare, valutare e prevenire, in via continuativa, i rischi relativi alle attività sulle prestazioni anche attraverso attività di supporto e consulenza agli organi sociali e alle altre strutture del Fondo. A tal fine, l'area Prestazioni si coordina con la Funzione di Risk Management soprattutto riguardo alle sue specifiche attività di controllo di secondo livello e fornisce tutto il supporto e l'informativa necessaria.
- d) **Area Normativa e Compliance:** l'area si occupa della gestione, in via continuativa, del rischio di non conformità alle norme applicabili al Fondo. In particolare, l'area segue l'evoluzione della normativa di settore, verifica preventivamente la conformità della gestione del Fondo al quadro normativo di riferimento e collabora con le altre unità/funzioni del Fondo nell'adozione delle necessarie procedure interne adeguate a prevenire il rischio di non conformità alle norme. In tale contesto, l'area Normativa e Compliance si coordina con la Funzione di Risk Management soprattutto riguardo alle sue specifiche attività di controllo di secondo livello.

## FUNZIONI FONDAMENTALI

In linea con quanto previsto dall'*Art. 5-ter e 5-quarter* del Decreto e successive modifiche, il Fondo ha istituito la Funzione di Risk Management e la Funzione di Internal Audit.

La Funzione di **Risk Management** concorre alla definizione della politica di gestione dei rischi ed è strutturata in modo da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi, verificando l'efficienza e l'efficacia del sistema nel suo complesso. Inoltre, essa concorre alla definizione del sistema di controllo della gestione finanziaria e alla valutazione dell'efficienza ed efficacia del sistema stesso.

La Funzione di Risk Management riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della metodologia e del processo di valutazione e monitoraggio dei rischi.

In particolare, la Funzione di Risk Management:

- a) definisce i criteri e le metodologie per la misurazione e valutazione dei rischi;
- b) supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione di un efficace Sistema di Gestione e Controllo dei Rischi che, anche con riguardo alle attività esternalizzate, assicuri la conformità della gestione dei rischi del Fondo alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni amministrative applicabili al Fondo, oltre che alla Politica di Gestione dei Rischi adottata;
- c) per alcune specifiche tipologie di rischio può proporre al Consiglio di Amministrazione la definizione e/o l'aggiornamento di limiti operativi;
- d) predispone il documento di valutazione interna del rischio e la reportistica periodica sulla valutazione e monitoraggio dei rischi e la trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale;
- e) inoltre, nei casi individuati all'art. 5-bis, comma 5, del Decreto, il titolare della Funzione di Risk Management, dopo aver dato informativa al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile,

comunica alla COVIP se l'organo al quale ha trasmesso le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive.

La Funzione di Risk Management effettua la Valutazione Interna del Rischio, ai sensi dell'art. 5-*nonies* del Decreto, con riferimento a tutti i rischi rilevanti per il Fondo, almeno ogni tre anni o immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio del Fondo. I risultati della Valutazione Interna del Rischio sono sintetizzati e formalizzati in un apposito report che fornisce una valutazione globale del processo di gestione dei rischi implementato dal Fondo.

La Funzione di Risk Management, con il supporto del Direttore Generale e delle altre strutture del Fondo interessate, è responsabile dell'elaborazione, della formalizzazione e dell'aggiornamento della Politica di Gestione dei Rischi. Tale Politica è approvata dal Consiglio di Amministrazione ed è rivista con cadenza almeno triennale o, nel caso se ne riscontri la necessità, con maggiore frequenza.

Il Responsabile della Funzione di Risk Management è supportato dal Direttore Generale in virtù della sua precedente esperienza pluriennale in una società di revisione, della sua abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, nonché dell'esperienza e maturata competenza pluriennale nell'ambito della previdenza complementare.

La Funzione di **Internal Audit**, riferendo direttamente al Consiglio di Amministrazione, ha il compito di monitorare e valutare l'efficacia, l'efficienza e l'adeguatezza del sistema di governo societario e delle ulteriori componenti del sistema di governo del Fondo nonché l'efficacia e l'efficienza delle attività esternalizzate, inclusa l'efficacia dei controlli svolti su tali attività.

Nel dettaglio la Funzione di Internal Audit:

- a) verifica la correttezza dei processi gestionali ed operativi riguardanti il Fondo;
- b) verifica l'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali;
- c) convalida l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno di cui all'articolo 4-bis, comma 5 del Decreto;
- d) esamina gli altri elementi riguardanti l'assetto organizzativo del sistema di governo del Fondo, comprese le attività esternalizzate, e la funzionalità dei flussi informativi.

#### ALTRE FUNZIONI A RIPORTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Fondo è inoltre dotato di altre quattro funzioni a diretto riporto del Consiglio di Amministrazione:

- a) il **Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)**: è il soggetto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 39 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), designato per sorvegliare l'osservanza del suddetto Regolamento;
- b) il **Responsabile della Funzione Conflitto di Interesse**: è il soggetto incaricato di identificare, gestire e monitorare le situazioni di potenziale conflitto d'interesse;
- c) il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**: è il soggetto, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 81/2008, designato dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi ex art. 33 del predetto decreto.

## COMITATI

Il Fondo ha costituito il **Comitato per il Piano di Continuità Operativa**, composto dal Responsabile del Piano di Continuità Operativa (RCO), Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ha il compito di supportare l'RCO nella gestione delle situazioni di emergenza.

## SOGGETTI ESTERNI CHE RIENTRANO NELLA GESTIONE DEL FONDO

Si riportano di seguito i soggetti esterni che si occupano della gestione del Fondo.

Il **Service Amministrativo**, come da accordi contrattuali con il Fondo, svolge i seguenti compiti:

- a) gestione amministrativa, che comprende la gestione della contribuzione mensile, l'acquisizione e la variazione delle anagrafiche, la gestione dei trasferimenti, la gestione dei riscatti, la gestione delle anticipazioni, la gestione delle variazioni delle linee di investimento (*switch*), la gestione titoli e valorizzazione patrimonio;
- b) gestione contabile e fiscale;
- c) gestione degli altri adempimenti, che comprende la gestione dei rapporti con altri Enti, le estrazioni ed elaborazioni su richiesta del Fondo, reclami, hosting, gestione e aggiornamento del sito web e dell'area riservata di aderenti e aziende, ecc;
- d) amministrazione del personale del Fondo;
- e) gestione documentale.

Le **Compagnie di Assicurazione**, come da accordi contrattuali con il Fondo, si occupano dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita.

## SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

Gli attori coinvolti nel processo di investimento di cui all'art. 5 delle "*Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento*" sono rappresentati, secondo le rispettive attribuzioni descritte nei precedenti paragrafi, dai seguenti soggetti:

- Consiglio di Amministrazione;
- Direttore Generale;
- Area Finanza;
- Funzione di Risk Management;
- Funzione di Internal Audit.

A questi si aggiungono:

- Advisor Finanziario;
- Gestori Finanziari (soggetti incaricati della gestione);
- Banca Depositaria;

i cui ruoli e compiti, in relazione al processo di investimento, sono di seguito delineati.

L'**Advisor Finanziario** svolge le seguenti attività:

- a) fornisce una valutazione indipendente dell'andamento dei mercati finanziari;

- b) assiste l'area Finanza nell'elaborazione di analisi e raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione riguardo allo sviluppo e alla modifica della politica di investimento, al fine di assicurare la coerenza dell'insieme delle azioni intraprese con gli obiettivi perseguiti;
- c) supporta l'area Finanza nell'eventuale proposta di revisione dell'asset allocation dei comparti nel caso di non adeguatezza degli stessi rispetto agli obiettivi definiti dovuta a modifiche strutturali del profilo rischio/rendimento di una o più delle classi di attività, oppure alla modifica e/o aggiornamento degli obiettivi medesimi;
- d) assiste l'area Finanza nella verifica della gestione finanziaria producendo reportistica periodica dei risultati finanziari conseguiti, ivi inclusa un'analisi di performance attribution e contribution;
- e) fornisce all'area Finanza una valutazione prospettica dei rischi di portafoglio di breve termine utile a verificare le probabilità *ex-ante* di raggiungimento degli obiettivi finanziari dei comparti e la coerenza delle soglie di rischiosità adottate;
- f) supporta l'area Finanza nell'attività di selezione dei gestori finanziari;
- g) assiste l'area Finanza nell'aggiornamento del documento sulla politica di investimento, per la parte riguardante l'individuazione degli obiettivi da realizzare nella gestione finanziaria, dei criteri da seguire nella sua attuazione, e dei sistemi di controllo della gestione finanziaria.

La gestione delle risorse del Fondo è affidata ai **Gestori Finanziari** sulla base di apposite convenzioni di gestione. In particolare, i Gestori Finanziari svolgono le seguenti attività:

- investono le risorse ad essi affidate dal Fondo, con l'obiettivo, coerentemente con il profilo di rischio/rendimento definito, di realizzare extra-rendimenti rispetto all'indicatore di riferimento;
- trasmettono al Fondo la rendicontazione prevista (incluse le situazioni in conflitto di interesse con il Gestore o con il Fondo, come definite dalla Politica sui Conflitti di Interesse del Fondo);
- relazionano il Fondo in occasione di specifici incontri periodici;
- esercitano il diritto di voto derivante dal portafoglio in gestione e spettante al Fondo secondo le modalità impartite dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di un'apposita delega.

La **Banca Depositaria** esegue le attività ad esso affidate dalla legge, dallo Statuto e dalle convenzioni in essere. Inoltre, trasmette le ulteriori informazioni eventualmente richieste dal Fondo al fine di alimentare il sistema di verifica e controllo della gestione finanziaria.

In relazione ai criteri di gestione e degli indirizzi fondamentali della politica di investimento, si fa presente che il Fondo ha introdotto criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance aziendale come guida per la selezione delle aziende emittenti in cui investire.

### 3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il comma 5 dell'art. 4-bis del Decreto prescrive l'adozione, da parte dei fondi pensione, di un efficace sistema di controllo interno (di seguito anche "**SCI**") che coinvolge strutture, soggetti e procedure di verifica dell'operatività (a tutti livelli del fondo pensione) con l'obiettivo di garantire l'efficienza del rispetto delle regole, la funzionalità del sistema gestionale e la diffusione di valori di corretta amministrazione e legalità nonché l'emersione delle eventuali anomalie e la rappresentazione di chi è in grado di attivare tempestivamente gli opportuni interventi correttivi.

I soggetti rilevanti nell'ambito del SCI sono gli organi di governo e di controllo del Fondo, nel dettaglio: (i) il **Collegio dei Sindaci** che rappresenta il vertice del sistema di vigilanza, al quale spetta il compito di segnalare all'organo amministrativo le eventuali anomalie o debolezze dell'assetto organizzativo e del sistema di

governo del Fondo, indicando e sollecitando l'adozione di idonee misure correttive e verificando successivamente che le carenze o anomalie segnalate siano state superate; (ii) il **Consiglio di Amministrazione**, quale organo di supervisione strategica; e (iii) il **Direttore Generale** cui spetta il compito di assicurare l'adozione di un sistema di controllo interno adeguato. A questi organi si aggiungono le Funzioni Fondamentali e le altre strutture del Fondo (Aree Operative e Funzioni), i cui rispettivi ruoli e compiti, anche in ambito di controllo interno, sono stati delineati nel precedente paragrafo 2.

Il quadro degli attori del sistema di controllo interno è, infine, completato dalle seguenti figure di controllo di cui si avvale il Fondo:

- la **Società di Revisione Legale dei conti**: è nominata, ai sensi dell'Art. 16 dello Statuto, dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Collegio dei Sindaci e ha il compito di espletare l'attività di revisione legale dei conti previste dall'art. 14 comma 1 del D. Lgs. n. 135 del 17 luglio 2016. In particolare, essa ha il compito di effettuare la revisione contabile con l'obiettivo di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio del Fondo e di verificare la regolare tenuta della contabilità del Fondo e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- l'**Organismo di Vigilanza (ODV) o Compliance Officer**: è l'organismo deputato a vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del modello organizzativo sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 231/2001.

Il SCI è articolato su più livelli, cui corrispondono differenti gradi di responsabilità. Nello specifico:

- **controlli di primo livello (o controlli di linea)**: consistono nelle verifiche realizzate direttamente dalle "strutture di linea" ovvero da chi svolge operativamente una determinata attività oppure da chi ne ha la responsabilità di supervisione, generalmente nell'ambito della stessa unità organizzativa o funzione. Tali controlli mirano ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e sono effettuati dalle strutture operative interne o esterne, oppure sono intrinseci nelle procedure informatiche esistenti (sia interne che esterne);
- **controlli di secondo livello**: consistono nelle verifiche realizzate da funzioni distinte dalle strutture di linea, ovvero la Funzione di Risk Management e l'area operativa Normativa e Compliance, con l'obiettivo di assicurare la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi e la conformità dell'operatività del Fondo alle regole interne e alla normativa vigente (nazionale e internazionale);
- **controlli di terzo livello**: consistono nelle verifiche realizzate, in via periodica o ad evento, da strutture indipendenti con riporto funzionale diretto al Consiglio di Amministrazione, con l'obiettivo di valutare la completezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure di controllo nonché individuare la presenza di violazioni delle procedure e della regolamentazione. Tale tipologia di controlli è affidata alla Funzione di Internal Audit.

Al fine di consentire ai diversi soggetti coinvolti nel SCI di svolgere adeguatamente il loro ruolo nell'ambito di tale sistema, sono definiti appositi flussi informativi tra tutti i soggetti, descritti in dettaglio nelle Politiche di Gestione dei Rischi e di Internal Audit adottate dal Fondo.

#### 4. SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI

In ottemperanza alle disposizioni dell'Art. 5-ter del Decreto, secondo il quale i fondi pensione devono dotarsi di un sistema di gestione dei rischi integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali, il Fondo ha istituito la Funzione di Risk Management ed ha approvato la Politica di Gestione dei Rischi.

La **Politica di Gestione dei Rischi** identifica i principi e gli standard minimi inerenti al processo di gestione e controllo dei rischi del Fondo, coerentemente con le disposizioni normative di carattere sovranazionale (Direttiva UE n. 2016/2341 e Linee Guida EIOPA) e di carattere nazionale (art. 5-ter e art. 5-nonies del Decreto e Delibere Covip) e con gli obiettivi e la propensione al rischio stabilita dal Fondo stesso.

La Politica di Gestione dei Rischi definisce, tra l'altro, i compiti di ciascun soggetto del Fondo in materia di gestione dei rischi. La gestione dei rischi è infatti realizzata mediante un processo che coinvolge, con diversi ruoli e responsabilità, i diversi organi e soggetti di governo, direzione e controllo presenti nell'organizzazione del Fondo, tra i quali, oltre alla Funzione di Risk Management, i cui compiti sono stati delineati nel paragrafo 2, assumono un ruolo rilevante i seguenti organi:

- il **Consiglio di Amministrazione**: assicura che il sistema di gestione dei rischi consenta l'identificazione, la gestione, la valutazione anche prospettica ed il controllo dei rischi maggiormente significativi, con il principale obiettivo di salvaguardare il patrimonio del Fondo e degli aderenti al Fondo, in un'ottica sia di breve che di medio-lungo periodo. Nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico ed organizzativo, il Consiglio di Amministrazione approva, su proposta della Funzione di Risk Management, sentito il Direttore Generale, la Politica di Gestione dei Rischi e ne valuta, con cadenza almeno triennale, l'adeguatezza, anche in relazione alla complessiva attività svolta dal Fondo e alla propensione al rischio. Inoltre, definisce un efficace Sistema di Gestione e Controllo dei Rischi che, anche con riguardo alle attività esternalizzate, assicuri la conformità delle attività di gestione dei rischi del Fondo alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni amministrative applicabili al Fondo, oltre che alla Politica di Gestione dei Rischi adottata. Il Consiglio di Amministrazione viene informato periodicamente attraverso una reportistica adeguata, dal titolare della Funzione di Risk Management, sulle esposizioni e sui rischi più significativi cui è esposto il Fondo, e con tempestività in caso di eventuali criticità, impartendo direttive per l'adozione di misure correttive. In particolare, il Consiglio di Amministrazione definisce l'approccio del Fondo verso ciascuno dei rischi individuati nella Politica di Gestione dei rischi (ossia il cosiddetto "risk appetite"), con particolare riferimento ai rischi di natura finanziaria, e le strategie di gestione di alto livello da adottare di conseguenza. Per determinate tipologie di rischio può definire, su proposta della Funzione di Risk Management, specifici limiti operativi; sovrintende al monitoraggio, con il supporto della Funzione di Risk Management, dell'esposizione del Fondo ai rischi individuati nella Politica di Gestione dei Rischi e al rispetto degli eventuali limiti di rischio definiti; inoltre, supervisiona sull'adeguatezza, ossia sull'efficacia e sull'efficienza, delle azioni di mitigazione identificate per ridurre le esposizioni al rischio.
- Il **Direttore Generale** è responsabile, sulla base delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, dell'attuazione della Politica di Gestione dei Rischi, anche con riferimento alle attività esternalizzate, e dell'individuazione dei rischi (insieme con tutta la struttura del Fondo ed il titolare della Funzione di Risk Management), della definizione delle misure di trattamento del rischio e della loro implementazione specifica, anche per il tramite delle strutture operative del Fondo. Il Direttore Generale supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione del "risk appetite" e delle strategie di alto livello in merito alla gestione dei rischi e ne dà attuazione; assicura che la gestione dei rischi del Fondo sia svolta nel rispetto delle norme vigenti, della Politica di Gestione dei Rischi e dello Statuto e nell'esclusivo interesse del Fondo e dei suoi aderenti; assicura il supporto delle strutture operative del Fondo alla Funzione di Risk Management per tutte le attività connesse alla identificazione, valutazione, controllo e reportistica dei rischi; vigila sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.

La struttura di *risk governance* è, inoltre, rafforzata dalla presenza delle seguenti aree/funzioni di supporto, per le cui attribuzioni si rimanda ai precedenti paragrafi 2 e 3:

- Area Normativa e Compliance;
- Area Amministrazione;
- Area Prestazioni;
- Area Finanza;
- Responsabile del Conflitto di Interessi;
- Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex D.Lgs. 81/2008;
- Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ex Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

e delle seguenti funzioni indipendenti:

- Collegio dei Sindaci;
- Funzione di Internal Audit;
- Società di Revisione Legale.

Il processo di gestione e controllo dei rischi, descritto nella Politica di Gestione dei Rischi, permette di identificare, valutare e gestire e monitorare i rischi nel continuo, tenendo altresì conto delle variazioni intervenute nella natura e complessità dell'attività del Fondo e nel contesto di mercato. Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- 1) **identificazione e definizione dei rischi (*Risk Identification*)**: consiste nella identificazione dei principali rischi in ciascun processo di gestione, inclusi i rischi relativi a nuovi processi e i rischi emergenti;
- 2) **misurazione e valutazione dei rischi (*Risk Measurement & Assessment*)**: consiste nella definizione delle più opportune metodologie e metriche quantitative e qualitative (a seconda della tipologia di rischio) per la misurazione dei rischi (*Key Risk Indicator*) e la valutazione degli stessi;
- 3) **definizione del “risk appetite” e delle strategie di gestione dei rischi (*Risk Strategy*)**: consiste nelle attività che definiscono l’approccio del Fondo verso ciascuno dei rischi individuati nella Politica di Gestione dei Rischi (ossia il cosiddetto “*risk appetite*”) e nella definizione delle strategie di gestione di alto livello da adottare di conseguenza;
- 4) **identificazione delle misure di trattamento dei rischi (*Risk Management*)**: consiste nelle attività che identificano le misure operative concrete che devono essere implementate dalla struttura del Fondo per il trattamento dei rischi in ottemperanza al “*risk appetite*” e alle strategie di trattamento dei rischi definite dal Consiglio di Amministrazione;
- 5) **implementazione delle misure di trattamento dei rischi (*Risk Treatment*)**: consiste nell’implementazione delle diverse misure operative concrete definite dal Direttore Generale del Fondo per il trattamento dei rischi;



- 6) **controllo dei rischi (*Risk Control*)**: consiste nelle attività di monitoraggio e controllo mirate a verificare che le esposizioni ai rischi del Fondo o degli aderenti al Fondo non superino i limiti operativi definiti dal Consiglio di Amministrazione e ad attuare le azioni di mitigazione identificate per ridurre le esposizioni al rischio e la loro adeguatezza;
- 7) **reporting dei rischi e segnalazioni all’Autorità di Vigilanza (*Risk Reporting*)**: consiste nell’attività di produzione di un’adeguata informativa e reportistica in merito al profilo di rischio complessivo del Fondo ed all’attività di monitoraggio sull’esposizione a ciascuno dei rischi individuati nella Politica di Gestione dei Rischi, da indirizzare sia verso gli organi interni del Fondo (in particolare il Direttore Generale ed il Consiglio di Amministrazione) sia verso la COVIP ove richiesto.

## 5. POLITICA DI REMUNERAZIONE

Con l’obiettivo di assicurare l’adozione di un sistema retributivo coerente con i principi delineati dal comma 4 dell’art. 5-*octies* del Decreto, tenuto altresì conto della Deliberazione COVIP, il Fondo ha redatto una Politica di Remunerazione che illustra i principi, le direttive, le responsabilità e le competenze da osservare in materia di remunerazione.

Con il termine “remunerazione” si intende qualsiasi forma di pagamento, in misura fissa o variabile, o altro beneficio, incluse eventuali componenti accessorie, che viene corrisposto ai soggetti in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali forniti al Fondo.

Il Fondo considera, come obiettivo imprescindibile, l’adozione di sistemi di remunerazione coerenti con una gestione sana, prudente ed efficace del Fondo, impedendo l’assunzione di rischi non congrui con i profili e le regole del Fondo stesso.

La definizione e l’applicazione della politica di remunerazione ha lo scopo principale di creare valore nel tempo, attrarre, motivare e trattenere le persone, creando senso di identità e sviluppando una cultura legata al merito e alla performance.

Nell’ambito della definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel sistema retributivo del Fondo:

- l’**Assemblea dei Delegati** elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci e ne determina l’eventuale compenso; riceve con cadenza triennale un’informativa chiara e completa sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione.
- il **Consiglio di Amministrazione** definisce la Politica di Remunerazione e la sottopone all’Assemblea dei Delegati perché ne prenda visione; garantisce la corretta attuazione della Politica di Remunerazione; assicura che la Politica di Remunerazione sia adeguatamente documentata e accessibile all’interno della struttura del Fondo; definisce i sistemi di remunerazione e incentivazione del personale più rilevante; assicura che i sistemi di remunerazione e incentivazione siano coerenti con le scelte complessive del Fondo e con la normativa di riferimento in termini di assunzione di rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto dei controlli interni;
- la **Funzione di Risk Management**, analizzando e valutando tutti i rischi connessi all’operatività del Fondo e riferendone al Consiglio di Amministrazione, contribuisce in modo sostanziale alla definizione del perimetro del personale rilevante. Inoltre, valuta i rischi connessi all’adozione della Politica di Remunerazione e la coerenza complessiva della stessa rispetto alla propensione al rischio e alle strategie di gestione dei rischi definite dal Consiglio di Amministrazione;

- la **Funzione di Internal Audit** effettua verifiche di sostanza in merito alla corretta applicazione della Politica di Remunerazione sulla base delle linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- la **Funzione Conflitti di Interesse** verifica che non vi siano conflitti di interesse, anche in caso di incarico a titolo gratuito, e che siano previste misure volte ad evitare la potenziale generazione degli stessi;
- l'**Area Normativa e Compliance** verifica, *ex ante*, che la Politica di Remunerazione sia coerente con quanto previsto dalla normativa di riferimento in modo da prevenire e contenere i rischi legali e reputazionali.

Per il personale dipendente del Fondo, la struttura remunerativa si articola nel seguente modo:

- una remunerazione fissa di base, che comprende le voci economiche del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico (es. minimo contrattuale integrato, corrispettivi eventualmente spettanti a titolo di aumenti periodici di anzianità e di merito);
- una remunerazione variabile che può essere costituita da: i) un premio di risultato, così come disciplinato dal CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico, volto ad incentivare la produttività del lavoro; ii) un premio individuale di risultato legato alla definizione di specifici indicatori di performance rappresentativi degli obiettivi della funzione di appartenenza, ai quali correlare le percentuali di premio da erogare;
- benefit non monetari, ovvero la componente non direttamente monetaria che il Fondo riconosce ai propri dipendenti, in aggiunta alla remunerazione erogata, che includono la previdenza integrativa, la copertura sanitaria integrativa, le attività culturali e ricreative ed i ticket restaurant.

Con riferimento allo schema remunerativo previsto per il personale dipendente di altra società che svolge la propria attività in distacco presso il Fondo, il Fondo verifica che la remunerazione della società datrice di lavoro sia in linea con i principi delineati nella Politica di Remunerazione e, in particolare, che non incoraggi l'assunzione di rischi in modo non congruo rispetto al profilo del Fondo e alle sue regole e che non contrasti con gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari.

Nel caso di incarichi svolto a titolo volontario e gratuito, il Fondo verifica che tale scelta non contrasti con una gestione sana, prudente ed efficace del Fondo e, in particolare, che non comprometta il pieno rispetto dei ruoli e responsabilità assegnati al personale.